

n. 91/2023 sub. 1 PU

Concordato minore Gonzato Katia



TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

rilevato che il decreto di ammissione al concordato minore di Gonzato Katia depositato in data odierna contiene un errore materiale nella indicazione delle generalità del gestore della crisi (dott. Masin, anziché avv. Ferrarese), a cui va posto rimedio;

ritenuto che a tal fine e per favorire le successive pubblicazioni sia opportuno riportare qui di seguito il testo del decreto di ammissione già comprensivo della correzione di cui sopra

PQM

Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale sopra indicato e, a tal fine, dispone che il decreto di ammissione pubblicato in data odierna sia sostituito dal seguente e che quest'ultimo sia oggetto di pubblicazione sul sito nel Tribunale e di comunicazione ai creditori a cura del gestore della crisi.

Verona, 21.4.23

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca





TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di concordato minore presentata da **Gonzato Katia** in data 22.3.23, come modificata e integrata (quanto al piano) in data 12.4.23 (a seguito dei rilevati del GD in data 3.4.2023);

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 16.3.23;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Bonavigo (Vr), sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuto che:

- la proposta di concordato minore sia stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (invero la Gonzato è attualmente lavoratrice dipendente e in passato è stata legale rappresentante di una cooperativa e la gran parte dell'indebitamento è relativo a sanzioni amministrative di cui la stessa deve rispondere in solido con la cooperativa, peraltro sottoposta a LCA. Si tratta quindi di debiti pertinenti in via principale all'attività di impresa svolta dalla cooperativa amministrata dalla ricorrente, sicché al debito in solido gravante su quest'ultima deve essere attribuita la medesima natura, con conseguente esclusione della qualità di consumatrice in capo alla Gonzato), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI la stessa è astrattamente legittimata a proporre il concordato minore. Peraltro, poiché è previsto un consistente apporto di vera e propria finanza esterna senza diritto a restituzione da parte di Bertolini Roberto



(marito della ricorrente), che comporterà un aumento in misura senz'altro apprezzabile della soddisfazione dei creditori (rispetto a quella che potrebbe essere ottenuta tramite le risorse messe a disposizione della sola ricorrente), la proposta concordataria deve ritenersi anche concretamente ammissibile ai sensi dell'art. 74, c. 2 CCI;

- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che la ricorrente è gravata da debiti chirografari verso l'ispettorato del lavoro di Verona (per sanzioni amministrative e spese legali) ed è titolare solo di reddito da lavoro dipendente per circa euro 1.400,00 mensili, che almeno in parte deve destinare al mantenimento proprio e del nucleo familiare (composto da ben sei membri, compresa la Gonzato, tra cui due figlie che non svolgono attività lavorativa). E' perciò del tutto evidente che la Gonzato non disponga di entrate correnti e di beni liquidabili tali da consentirle di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento (*sub specie* di vera e propria insolvenza);

rilevato che:

- la ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1 CCI;
- la relazione del gestore della crisi avv. Giulia Ferrarese contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI;
- i debiti hanno tutti natura chirografaria, sicché non opera il limite alla falcidia di cui all'art. 75, c. 2 cc;
- la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e – allo stato - non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCI, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

ritenuto che nella fattispecie non sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI (tale nomina non è stata chiesta dalla ricorrente; non sussiste suddivisione dei creditori in classi; nonostante sia stata chiesta e verrà quindi disposta la sospensione generalizzata delle procedure esecutive, non appare sussistere pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario);

visto l'art.78 CCI,



DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di **Gonzato Katia**

DISPONE

la comunicazione della proposta di concordato minore (unitamente alla nota del 12.4.23 e al piano nella versione modificata e prodotta in allegato a tale nota) e del presente decreto a tutti i creditori a cura del gestore della crisi avv. Giulia Ferrarese **entro il 2.5.2023**. L'avv. Ferrarese indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **il termine di giorni trenta** – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi avv. Giulia Ferrarese, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto:



- sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Verona;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio di Gonzato Katia, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi avv. G.Ferrarese e all'OCC.

Verona, 21.4.2023

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

